

Prot. n. 1639/F11a

Reggio Calabria, 20/03/2020

Al personale Tecnico - Amministrativo

Alla RSU del conservatorio

Al RSPP del Conservatorio

Indirizzi mail

All'albo

Al sito web . sez amministrazione trasparente

Oggetto: Chiusura temporanea sede del Conservatorio periodo 21 marzo – 05 aprile 2020 - Attività lavorativa ordinaria in modalità temporanea lavoro agile del personale tecnico - amministrativo - Emergenza COVID-19.

II PRESIDENTE

Vista la Legge n. 508/1999 che riconosce alle Istituzioni AFAM autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile;

Visto lo Statuto d'Autonomia del Conservatorio approvato dal M.I.U.R. con Decreto Direttoriale n. 1516 del 15 giugno 2017;

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i successivi atti adottati dal Parlamento e dal Governo e, in particolare, Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, D.P.C.M. del 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020;

Considerato che a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Governo, con D.P.C.M. del 09/03/2020, ha ritenuto di estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del DPCM del 08/03/2020;

Atteso che con il D.P.C.M. del 09 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato in particolare disposto di evitare sull'intero territorio nazionale ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, ed inoltre è stata prorogata fino al 03 aprile 2020 la sospensione della frequenza delle attività didattiche e di formazione superiore nell'ambito delle Istituzioni AFAM, già disposta con decorrenza 04 marzo 2020;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 1, numero 6) secondo cui "*....le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informative di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*"

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123" in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la legge n. 81/2017 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", che disciplina in altri termini il cd. "smart working" o "lavoro agile";

Vista la direttiva n. 2/2020 del 12/03/2020 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, con la quale è precisato che le Pubbliche Amministrazioni assicurino il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;

Richiamato il proprio provvedimento n. 1563/F11-a del 11/03/2020, recante "Piano straordinario attività lavorativa personale Coadiutore. Emergenza COVID-19", con il quale nell'ottica delle misure di prevenzione volte alla tutela della salute pubblica e di ridurre allo stretto necessario lo spostamento delle persone, è stata limitata la presenza fisica in sede del personale Coadiutore, in aderenza al piano di turnazione predisposto dallo stesso personale, che prevedeva l'esclusione delle unità con patologie, con esigenze di pendolarismo oppure con figli minorenni;

Richiamato il proprio provvedimento recante oggetto "Piano straordinario temporaneo lavoro agile del personale amministrativo del Conservatorio di musica di Reggio Calabria. Emergenza COVID-19" prot. n. 1595/F11-b del 13/03/2020, con il quale è stato disposto a decorrere dal 14 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020 il ricorso al lavoro agile come strumento ordinario di svolgimento della prestazione lavorativa da parte di tutto il personale amministrativo (non essendo presente alcuna unità avente qualifica dirigenziale), limitando la presenza fisica in ufficio a n. 2 unità amministrative, a rotazione, essenzialmente per lo svolgimento dell'attività di protocollo/smistamento di corrispondenza e documenti in entrata ed uscita e varie ed eventuali;

Ribadito che:

- nell'attuale situazione può farsi ricorso al lavoro agile anche nei casi in cui, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi;

- il Conservatorio ha già adottato misure volte ad assicurare la comunicazione con l'utenza tutta in modalità on-line, sospendendo l'attività di ricevimento del pubblico in presenza;
- stante l'indisponibilità di dotazione informatica per l'attivazione del remote working, il personale ha dichiarato di essere disponibile ad utilizzare i propri dispositivi informatici;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17-03-2020 ed entrato in vigore in pari data, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed, in particolare, l'art. 87 rubricato *“Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”*, che per la parte d'interesse recita:

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi anche nell'ambito della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Sentito il personale amministrativo che ha fatto presente che l'unità addetta all'Ufficio Protocollo potrà gestire l'attività di protocollazione con l'utilizzo di un registro cartaceo, con numerazione identica a quella del protocollo informatico ordinario, con successivo smistamento degli atti ai vari uffici di competenza, nonché con gestione delle caselle elettroniche pec e peo (**cf. manuale gestione protocollo cartaceo, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante**).

Ritenuto, pertanto, che in considerazione delle sospensioni delle attività didattiche e formative fino al 03 aprile 2020 e della già avvenuta attivazione della didattica a distanza, non si ravvisano attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro da parte del personale amministrativo, attesa la possibilità di ovviare con l'attivazione, in via eccezionale, del protocollo cartaceo anziché informatico;

Atteso che a decorrere dal 14 marzo u.s. è stata già disposta l'effettuazione della prestazione lavorativa in modalità agile;

Dato atto che al personale amministrativo è stata fornita l'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, l. 81/2017;

Verificato con riferimento al personale coadiutore che nessuna delle unità deve fruire di ferie residue relative all'anno accademico precedente;

DECRETA

Quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 1 La chiusura temporanea della sede del Conservatorio di Musica "F. Cilea" di Reggio Calabria a decorrere dal **21 marzo 2020 e fino al 05 aprile 2020**, fatti salvi nuovi successivi provvedimenti.

Tutto il personale ATA, pur non essendo in servizio in sede, assicurerà la piena funzionalità dell'Istituzione a supporto della didattica a distanza attivata da questo Conservatorio e dell'attività amministrativa dell'Ufficio coordinata dal direttore amministrativo con il quale manterrà un contatto costante. Ugualmente tutto il personale ATA, pur non essendo in servizio, resterà a disposizione del Conservatorio, garantendo la reperibilità e, laddove necessaria, pure la presenza presso i locali dell'Istituzione per eventuali necessità connesse al funzionamento amministrativo-didattico della stessa, anche derivanti dall'insufficienza di dotazioni informatiche da parte dell'amministrazione. Nel qual caso il servizio in presenza dovrà essere assicurato dal personale ordinariamente adibito all'attività di interesse e comunque in numero massimo di 1 unità di personale Assistente, con comunicazione anche solo telefonica nella giornata precedente e di n. 1 unità di personale coadiutore, con comunicazione anche solo telefonica nella giornata precedente, per garantire l'apertura del Conservatorio, e i servizi di presidio e pulizia essenziale dei locali secondo la turnazione già in precedenza disposta con provvedimento prot. n. 1563/F11-a del 11/03/2020.

Art. 2 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo:

- il personale amministrativo tutto (Professionalità EP-1 – EP-2, Assistenti), nell'ambito del suindicato periodo, renderà la prestazione lavorativa in modalità agile attraverso l'utilizzo di strumenti informatici nella propria disponibilità, assicurando nei limiti del possibile, con efficacia ed efficienza, l'ordinario svolgimento dell'attività amministrativa come meglio specificata nell'allegato piano che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Dalla data del 20 marzo 2020 e fino al 05 aprile 2020 è autorizzata l'attivazione del protocollo cartaceo anziché informatico come meglio specificato in premessa.

- il personale coadiutore, stante l'impossibilità al ricorso al lavoro agile per la peculiarità delle loro mansioni, nell'ambito del suindicato periodo è esentato dal servizio. Tale periodo di esenzione costituisce a tutti gli effetti servizio prestato ai sensi dell'art. 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020.

F.to Il Presidente

Prof.ssa Concetta Nicolosi